

Procedimenti giudiziari civili: il riconoscimento del rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e patologie

La maggior parte dei casi che procede alla via giudiziaria in sede "civile", finalizzati al risarcimento del danno, ha come controparte l'azienda presso cui il lavoratore è stato esposto ad amianto, al fine di ottenere

- i danni alla salute subiti dal lavoratore ammalato;
- i danni morali subiti dalla moglie, dai figli, dai genitori e dai fratelli per la perdita della persona cara.

Tuttavia, in un certo numero di cause, la controparte può essere, oltre che il datore di lavoro, anche l'INAIL, se e in quanto non è stata riconosciuta la malattia professionale.

Occorre allora tenere presente, in primo luogo, che esiste una differenza fondamentale che riguarda il ricorso attivato nei confronti dell'INAIL rispetto quello proposto nei confronti del datore di lavoro: con l'INAIL - ai fini del riconoscimento della malattia professionale - è sufficiente dimostrare il rapporto di nesso tra attività lavorativa e malattia, contro il datore di lavoro invece è indispensabile dimostrare la sua responsabilità, in quanto perché non ha attivato tutti gli strumenti utili di prevenzione per evitare che il lavoratore si ammalasse.

In ogni caso, nel momento in cui ci si attiva per il lavoratore o pensionato, gli elementi sotto indicati sono importanti.

Gli elementi da provare:

- a) la correttezza della diagnosi;
- b) la certezza e documentabilità dell'esposizione;
- c) le caratteristiche della stessa (durata, intensità, tipo di amianto);
- d) le date di inizio e fine esposizione;
- e) l'attuazione o meno da parte dell'azienda di idonee misure di prevenzione e protezione (inclusi DPI, informazione, formazione, procedure), in particolare quelle previste dalle normative vigenti all'epoca dell'esposizione;
- f) la presenza nella storia del lavoratore di altri elementi che possano aver influenzato lo sviluppo della patologia di cui trattasi (es. altre esposizioni ad amianto in altre aziende o extralavorative);
- g) la sostenibilità (che deriva dall'integrazione di tutti i punti precedenti) di un rapporto causa/effetto (o almeno concausa/effetto) che veda più probabile il ruolo dell'esposizione ad amianto nella genesi della malattia.

Questi punti richiedono approfondimento, è bene conoscere le modalità con cui affrontarli:

- a) **la correttezza della diagnosi:** la diagnosi di mesotelioma, a parte la storia clinica e gli esami radiologici, in particolare la TAC), si basa su due punti fondamentali: 1° esame istologico del tessuto neoplastico (prelevato con biopsia in corso di toracosopia) 2° i test immunoistochimici (sono esami di laboratorio che si basano su dei marker che confermano o viceversa escludono la diagnosi di mesotelioma: devono essere positivi almeno due dei test che confermano e negativi almeno due dei test che escludono);
- b) **documentazione e certezza della diagnosi:** tutti gli elementi che hanno portato alla diagnosi devono essere raccolti e conservati (cartella clinica, esiti degli esami radiologici e di laboratorio, diario della eventuale chemioterapia, scheda nosografica-ISTAT, ecc.);
- c) **le caratteristiche dell'esposizione:** la storia lavorativa con esposizione ad amianto deve essere certa e possibilmente documentata, in ogni caso provabile attraverso testimonianze (in particolare rispetto a tre parametri - durata, intensità e tipo di amianto - deve essere ricostruita e resa disponibile con il maggior dettaglio possibile, ad es. libretto di lavoro, mansionario, libretto sanitario e di rischio, eventuali indicazioni del registro degli esposti, eventuali referti di indagini ambientali, se svolte e accessibili, testimonianze dei colleghi di lavoro, eventuali indagini e verbali dell'ASL, atti di indirizzo del Ministero del Lavoro esistenti per determinate realtà aziendali nazionali). La storia lavorativa va ricostruita, se

pure in modo molto più sintetico, anche per le attività in cui non si è stati esposti ad amianto, per evitare (vedi anche il punto “f”) che la controparte possa attribuire la patologia del lavoratore ad altre situazioni lavorative diverse da quella in causa nel procedimento in essere. Per le attività con esposizione ad amianto, fondamentale è definire la durata del periodo o periodi espositivi, importante è dedurre l'entità (nei limiti del possibile) dei livelli espositivi, il tipo di amianto (crocidolite, crisotilo, amosite, ecc...), le modalità con cui si è stati esposti (per esposizione ambientale o per manipolazione diretta), ovvero le operazioni compiute, le attrezzature usate, i tempi di durata delle varie fasi di lavoro, la loro periodicità;

- d) **le date di inizio e fine esposizione:** questo vale sia in caso di esposizione unica, in un'unica azienda e in modo continuativo, sia in caso di esposizioni multiple (in più aziende o per periodi intermittenti anche in un'unica azienda); anche per queste date è opportuno disporre di una documentazione probante, in ogni caso poter indicare nomi di testimoni;
- e) **l'attuazione o meno da parte dell'azienda di idonee misure di prevenzione e protezione (inclusi DPI, informazione, formazione, procedure), in particolare quelle previste dalle normative vigenti all'epoca dell'esposizione:** si premette che deve essere l'azienda a provare di aver adottato misure idonee di prevenzione, ma può essere comunque utile disporre di alcuni elementi. Ad esempio, a parte le dichiarazioni del lavoratore e le testimonianze dei colleghi di lavoro, sono importanti eventuali verbali dell'ASL, la documentazione aziendale, il documento di valutazione dei rischi dell'azienda (anche se esso è obbligatorio solo dal 1994), eventuali documenti di richieste sindacali sull'amianto e/o di accordi nel merito, ecc.. Tutti questi elementi sono molto difficili da ottenere per aziende che sono chiuse da anni, o comunque profondamente cambiate e ristrutturate (in questi casi, è utile recuperare eventuali contratti, documenti, verbali, ecc., relativi allo smaltimento dell'amianto, che, più che dare informazione sulle misure preventive, servono a dimostrare che in azienda c'era amianto);
- f) **la presenza nella storia del lavoratore di altri elementi che possano aver influenzato lo sviluppo della patologia:** nella storia del lavoratore oltre ad essere presenti periodi di lavoro in altre aziende con esposizione ad amianto, può avere vissuto in zone vicine a siti a rischio (quindi avere subito esposizione ambientale). Conoscere se ha sofferto di qualche specifica patologia che abbia richiesto, per la cura, ad esempio, irradiazioni massive del mediastino (potrebbe essere chiamata in causa nella genesi del mesotelioma). Conoscere in dettaglio questi elementi sono utili per evitare che la controparte possa utilizzarli a sua discolpa o anche solo per ridurre la propria responsabilità;
- g) **la sostenibilità (che deriva dall'integrazione di tutti i punti precedenti) di un rapporto causa/effetto (o almeno concausa/effetto) che veda più probabile il ruolo dell'esposizione ad amianto nella genesi della malattia.** Un attento presidio dei punti precedenti rende più agevole quest'ultimo passaggio. Fondamentale è che il tempo di latenza sia compatibile. Molto importante è l'acquisizione di un eventuale parere positivo dell'INAIL che abbia riconosciuto la malattia professionale ed il conseguente indennizzo.